

TRIBUNALE DI LUCCA

Verbale con sentenza in udienza ex art. 281-sexies c.p.c.

Udienza del 26 ottobre 2016.

Sono presenti i procuratori delle parti, i quali insistono affinché il Giudice voglia pronunciarsi con sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.

Il Giudice

Dato atto, pronuncia la seguente sentenza, che viene immediatamente depositata in Cancelleria:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lucca, Sezione I Civile, in persona del Giudice Unico Dott. Giovanni Piccioli, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta a R.G. n. 50696/2011 tra:

Parte attrice (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti)

(c.f.:)

(c.f.:)

Parte convenuta (meglio identificata, rappresentata e difesa come in atti)

(p.iva:)

(c.f.:)

Oggetto: 143131- Intermediazione finanziaria (S.I.M.) - Contratti di Borsa.

Conclusioni delle parti: Come da verbale di udienza del 21/12/2015.

Sent. n° 2168/16
CRON. n° 9618/16
REP. 3398

MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito dell'istruttoria risulta che effettivamente il contumace _____ nella sua qualità di promotore finanziario della banca convenuta, si era appropriato di un assegno dell'importo di € 6.500,00, consegnatogli dagli odierni attori, perché lo versasse sul conto dell'attore _____ presso la banca MPS, avendolo egli, invece, versato all'insaputa dei clienti sul conto di terzi.

Il fatto risulta dalla dichiarazione di cui all'allegato "6" di parte attrice, ove a firma non disconosciuta di _____, lo stesso ha ammesso l'appropriazione, specificando, inoltre ulteriori appropriazioni, non oggetto del presente giudizio, ma dichiarando che l'appropriazione per cui ora è causa era stata effettuata in qualità di promotore della banca odierna convenuta.

Gli attori hanno quindi prodotto quale allegato n. 3 una dichiarazione da loro sottoscritta nella quale autorizzavano il suddetto promotore _____ a versare sul c/c n. 3528S intestato ad _____ l'importo sopraindicato, di cui allegavano il numero dell'assegno, corrispondente a quello riportato nella fotocopia dell'assegno di cui al medesimo allegato.

Oltre alla predetta dichiarazione, che pure non può valere di per sé quale dichiarazione confessoria nei confronti della banca convenuta, avendo la stessa tale valore soltanto nei confronti del contumace, sono state, inoltre, espletate prove testimoniali, dalle quali risulta confermato che gli attori dichiararono al contumace di esser privi di cognizioni finanziarie e di voler investire i loro risparmi in strumenti sicuri, di facile liquidabilità e privi di rischio in quanto al capitale.

Risulta altresì provato in via testimoniale, per prova diretta e non *de relato*, che il contumace _____ fece firmare a entrambi gli attori moduli e contratti "in bianco", che entrambi gli attori ebbero a consegnare al Leporatti l'assegno per cui è causa, conferendo allo stesso l'incarico di investirlo in strumenti finanziari a capitale garantito e privi di rischio in quanto al capitale, che il promotore consigliava quindi di omettere l'indicazione del beneficiario e che, in seguito, ebbe a riferire agli attori che i soldi investiti stavano producendo ottimi rendimenti.

Sono stati complessivamente escussi tre testimoni, che hanno confermato tutti i capitoli di parte attrice. Si rileva, tuttavia, che soltanto uno di loro, il figlio degli attori, non ha dichiarato di avere una causa in corso contro i medesimi convenuti, circostanza, questa, effettivamente dichiarata dagli altri testimoni escussi.

La mancata comparizione del _____ a rendere il dedotto interrogatorio formale induce comunque a ritenere, valutati tutti gli altri elementi di prova acquisiti, ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio stesso, giusta l'art. 232 c.p.c., essendo vero, come osservato da parte convenuta, che tale norma *non impone* al Giudice di ritenere la *ficta confessio* in caso di mancata comparizione dell'interrogando ma essendo altrettanto indiscutibile che il Giudice può, valutati gli altri elementi di prova, quali le dichiarazioni testimoniali nei limiti in cui sono ritenute valide - ossia quantomeno per una di esse -, la dichiarazione del contumace prodotta in giudizio e gli altri documenti prodotti, ritenere ammessi i fatti dedotti con l'interrogatorio (cfr. Cass., SS.UU., n. 10827/2008).

Accertata, pertanto, la responsabilità del _____, per quanto

riguarda la banca convenuta si rileva la sussistenza della corresponsabilità solidale di quest'ultima, giusta il combinato degli artt. 2049 c.c. e dell'art. 5 L. n. 1/91 e giusta la costante giurisprudenza della S.C. per la quale l'accertato comportamento doloso del preposto non vale ad interrompere il nesso causale tra l'esercizio delle incombenze e il danno (Cass. n. 5020/2014).

Essendo inoltre accertato che il contumace Leporatti aveva agito in qualità di promotore della Banca convenuta, ne segue la corresponsabilità solidale della stessa Banca, essendo irrilevante, e tale da non escludere la stessa corresponsabilità, la modalità concreta della consegna della somma di denaro al promotore (Cass. n. 25442/2015).

Entrambi i convenuti saranno, di conseguenza, tenuti in solido tra loro alla restituzione agli attori della complessiva somma di € 6.500,00, oltre a rivalutazione e interessi come in dispositivo.

Non si ritiene, viceversa, di accogliere la domanda risarcitoria a titolo di danno morale, in assenza di ulteriori elementi di prova e in relazione all'importo oggettivamente non elevato della somma da ripetere.

Il convenuto contumace sarà, inoltre, tenuto alla manleva nei confronti della Banca, dovendosi accogliere la domanda di regresso spiegata da quest'ultima nei suoi confronti.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono infine le rispettive soccombenze.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lucca, in persona del sottoscritto Dott. Giovanni Piccioli, in funzione di Giudice Monocratico, definitivamente pronunciando sulle domande per cui è causa, così provvede:

1) Condanna il convenuto contumace e, in solido con lo stesso, la convenuta Banca a restituire agli attori la complessiva somma di € 6.500,00 oltre a interessi legali, comprensivi della rivalutazione, dalla data della dazione, 10 settembre 2009, al saldo effettivo;

2) Rigetta l'ulteriore domanda risarcitoria degli attori;

3) Condanna i suddetti convenuti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali degli attori, che liquida in complessivi € 4.835,00 per compensi ed € 273,68 per esborsi, oltre a rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

4) Condanna il convenuto contumace a tenere indenne la Banca delle somme che quest'ultima è tenuta a versare agli attori, spese processuali di questi ultimi comprese;

5) Condanna il convenuto contumace L..... alla rifusione delle spese processuali della convenuta "Banca", che liquida equitativamente in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Il Giudice.

Dott. Giovanni Piccioli.

